



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 245**

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 245 ABR1 S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.452,32 kWp alimentato da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi nel Comune di Vasto, località Defense, Foglio 13, Particelle 53 e 54, e relative opere di connessione alla rete MT codice rintracciabilità 373340353 (ex 293068456)

**Proponente:** ABR1 S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 16445001007

**Sede legale:** via Ugo Ojetti n. 16 - Roma 00137

**Sede impianto:** Comune di Vasto (CH)

**Tipologia impiantistica:** Costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.452,32 kWp alimentato da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi nel Comune di Vasto, località Defense, Foglio 13, Particelle 53 e 54, e relative opere di connessione alla rete MT codice rintracciabilità 373340353 (ex 293068456)



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- acquisita agli atti con prott. n. 0479952/22 del 9/11/2022 e n. 0490439/22 del 17/11/2022;
- integrata con la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 0023420/23 del 23/1/2023, in riscontro alla richiesta di integrazione prot. n. 0497496/22 del 22/11/2022;
- perfezionata con la documentazione acquisita agli atti con prott. n. 0079982/23 e 0080270/23 del 24/2/2023;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza;

**PRESO ATTO** del giudizio del CCR-VIA n. 3632 del 31/3/2022, in favore della Società MDEP Solar One S.r.l., di esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

**PRESO ATTO** della cessione del progetto dalla MDEP Solar One S.r.l. (cedente) in favore di ABR 1 S.r.l. (cessionaria) con nota del 3/11/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0079982/23 del 24/2/2023;

**PRESO ATTO**, inoltre, che nell’istanza di autorizzazione il proponente dichiara:

- di avere la piena disponibilità delle aree censite nel catasto terreni del Comune di Vasto, fg. 13, part. 53 e 54 per la quali è stato stipulato “contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie e servitù di elettrodotto per linee elettriche e passaggi” (contratto preliminare di esclusiva), tra MDEP Solar One S.r.l. e il proprietario delle aree, registrato ad Avezzano il 20/4/2021 n. 1436 IT e trascritto a Chieti il 20/4/2021 Reg. Gen. 7119 Reg. Part. 5324;
- di impegnarsi alla stipula, all’atto dell’avvio dei lavori, di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) indirizzata al Comune di Vasto, pari al 2% dell’investimento dell’intervento previsto, a titolo di cauzione circa l’obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

**RICHIAMATA** la comunicazione prot. n. 0085386/23 del 28/2/2023 con cui il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 ha indetto conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis, legge 241/1990;

**RICHIAMATA** altresì la nota prot. n. 0023223/24 del 19/1/2024 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 30/1/2024;

**CONSIDERATO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona dell'8/2/2024,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0057001/24 del 13/2/2024;

**PRESO ATTO** che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (anche Soprintendenza CH-PE), con nota prot. 1255 del 19/2/2024, agli atti con prot. n. 68800 del 20/2/2024, ha rappresentato quanto segue:

*“... il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio può essere rilasciato solo a valle di indagini archeologiche preventive, come peraltro già comunicato al Comune di Vasto e al Proponente con nota prot. 114 del 05.01.2023, che ad ogni buon conto si allega.*

*Nel ribadire l'importante interesse archeologico del sito scelto per l'impianto in oggetto, si chiede che detta nota sia allegata ai pareri a quelli sin qui pervenuti presso codesto Ente.”*

**EVIDENZIATO** che:

- la comunicazione della Soprintendenza CH-PE costituisce richiesta di integrazioni, in quanto preordina l'espressione del parere all'acquisizione di elementi conoscitivi che in modo evidente rappresentano “*chiarimenti, relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*” come indicato nell'art. 14-bis, comma 2 lettera b) della L. 241/90, è pervenuta oltre il termine perentorio del 15/3/2023 indicato nell'art. 3 della nota prot. n. 0085396/23 del 28/2/2023 di indizione della conferenza dei servizi;
- nei termini perentori stabiliti nella medesima nota di indizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 2 della L. 241/90 non sono pervenute determinazioni da parte della Soprintendenza CH-PE;
- la Soprintendenza CH-PE non ha partecipato alla conferenza dei servizi decisoria ex art. 14-ter L. 241/1990 convocata per il giorno 30/1/2024 in forma simultanea ed in modalità sincrona, come risultante dal relativo verbale dell'8/2/2024;
- la comunicazione della Soprintendenza del 5/1/2023, da questa citata nella propria comunicazione del 19/2/2024 e di cui questa Amministrazione è venuta a conoscenza solo attraverso quest'ultima comunicazione, non rileva nel procedimento di autorizzazione, in quanto antecedente l'indizione della conferenza dei Servizi;
- per quanto sopra, in relazione agli aspetti di tutela archeologica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 4, L. 241/90, la mancata comunicazione della determinazione della Soprintendenza CH-PE entro il termine perentorio equivale ad assenso senza condizioni;

**PRESO ATTO** che il comune di Vasto, con nota prot. AOO.C\_E372.14/03/2024.0017682, agli atti con prot. 0112946/24 del 14/3/2024, avente a oggetto “Verbale conferenza dei servizi – chiarimenti”, ha formulato le osservazioni di seguito riportate:

*“... Come specificato nel richiamato verbale, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii, è autorizzabile con la procedura abilitativa semplificata, la cui competenza è delegata ai comuni. Non appare allo scrivente servizio che possa essere autorizzato alternativamente con la procedura di autorizzazione unica, ne la motivazione per cui il ricorso a tale procedura è stato richiesto, per procedere in variante allo strumento urbanistico, appare come motivazione sufficiente, atteso che l’art. 12 stabilisce che gli impianti per la costruzione di fonti energetiche rinnovabili “... omissis ...sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. La necessità di approvare il progetto in variante allo strumento urbanistico non è stata motivata se non per questioni procedurali e per un generico richiamo alla pubblica utilità.*

*Ad ogni modo, si precisa che, lo strumento urbanistico del comune di Vasto non è in contrasto con lo specifico intervento poiché lo stesso ricade in zona agricola, ritenuta area idonea dalla legislazione vigente. Pertanto non occorre alcuna variante allo strumento urbanistico.*

*Il contrasto è rinvenibile nel regolamento edilizio che, trattandosi di un regolamento, non è qualificabile come strumento urbanistico, ma come strumento normativo, disciplinato dall’art. 4 del DPR 380/2001, che stabilisce che, lo stesso, “...omissis ...deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico- estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”. Ed è proprio nelle modalità costruttive che è rinvenibile il contrasto, perché l’intervento è realizzabile ma con diverse modalità costruttive, e, pertanto, non necessita di una variante allo strumento urbanistico ma di una modifica progettuale sulla tipologia dei moduli fotovoltaici da installare.*

*Il provvedimento di conclusione della conferenza di servizi appare, pertanto viziato e, conseguentemente, se ne chiede l’annullamento in autotutela e la riformulazione, riservandosi, in ogni caso, l’impugnativa nei termini e modi di legge.”*

**EVIDENZIATO** che:

- la locuzione “strumento urbanistico” impiegata dalle norme di interesse (a titolo di esempio il D.Lgs. 387/2003 e il D.Lgs. 28/2011) non può intendersi ristretta o univocamente riferita né a uno strumento urbanistico comunale di carattere generale come categoria (peraltro, negli anni, tali strumenti hanno subito più cambi di denominazione), né a uno specifico strumento urbanistico che abbia propria codificata denominazione, dal momento che, qualora le norme avessero voluto riferirsi proprio a quello specifico strumento urbanistico e a quello soltanto, la denominazione codificata sarebbe stata esplicitamente riportata nella previsione;
- la locuzione “strumento urbanistico” impiegata dalle norme di interesse deve di contro e necessariamente intendersi come definizione ampia, nella quale devono essere inclusi sia gli strumenti urbanistici di carattere generale sia quelli che ne consentono l’applicazione di dettaglio e che affiancano i primi o da questi discendono, completandoli nelle previsioni sia in materia urbanistica che in materia edilizia;
- per quanto sopra il contrasto con le modalità costruttive, rilevato anche dal comune e che il comune stesso riconosce come impeditive per una eventuale procedura semplificata,



determina la necessità di variante dello strumento urbanistico e pertanto rende necessario l'esperimento della procedura ordinaria prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter conformare il presente provvedimento a quanto riportato nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi comprensivo delle prescrizioni contenute nei pareri e nelle determinazioni acquisiti agli atti;

**PRESO ATTO** che con nota dell'1/7/2024, agli atti con prot. n. 0272431/24 del 2/7/2024, il proponente ha trasmesso "contratto di costituzione di diritto di superficie e servitù di elettrodotto per linee elettriche e passaggi sottoposto a condizione" sulle aree dell'impianto fotovoltaico registrato da Avezzano in data 30/05/2024 n. 2063 serie IT e trascritto a Chieti il 30/05/2025 al n. 10206 R.G. e n. 7967 R.P., a riscontro della richiesta di questo Servizio prot. n. 0252604/24 del 19/6/2024 con la quale si chiedeva di trasmettere documenti attestanti il mantenimento della titolarità sulle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nelle forme previste dalla D.G.R. 789/2016, necessari per l'adozione del provvedimento conclusivo;

**DATO ATTO** che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

**CONSIDERATO** che l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

**CONSIDERATO**, per tutto quanto sopra esposto, che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.452,32 kWp alimentato da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi nel Comune di Vasto, località Defense, Foglio 13, Particelle 53 e 54, e relative opere di connessione alla rete MT codice rintracciabilità 373340353 (ex 293068456)";

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

ABR1 S.r.l. avente sede legale in via Ugo Ogetti n. 16 - Roma 00137, Partita IVA / CF 16445001007, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 2.452,32 kWp ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA DA UBICARSI NEL COMUNE DI VASTO, LOCALITÀ DEFENSE, FOGLIO 13, PARTICELLE 53 E 54, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE MT CODICE RINTRACCIABILITÀ 373340353 (EX 293068456)

#### **Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 c. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

#### **Art. 3**

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Centro di Vasto, DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM61747/Prot. n. 63 del 2/3/2023 (all. 01);
- Comando Vigili del Fuoco Provincia di Chieti, prot. U.0002357 del 08/03/2023 (all. 02);

Prima dell’inizio dei lavori il proponente deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall’intervento l’autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell’intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell’attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Vasto;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.



### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i. (modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 28/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005